

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1235

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 2007

Intervento finanziario per la salvaguardia e il recupero dei beni
parrocchiali nei comuni minori

ONOREVOLI SENATORI. - È opportuno introdurre urgentemente misure finanziarie per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie cattoliche, nonché delle rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, con sede nei comuni minori.

Il provvedimento era già stato approvato una prima volta nella scorsa legislatura dalla sola Camera dei deputati, in data 21 gennaio 2003, nel quadro di un assai più ampio progetto di legge riferentesi ai circa 5.800 comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

In tale occasione, sulla formulazione di questa specifica disposizione si era già potuto riscontrare il consenso unanime dei gruppi parlamentari, atteso anche che la relativa copertura finanziaria era fin da allora totalmente autonoma ed autosufficiente, derivando dalla quote dei proventi delle estrazioni del gioco del lotto riservata annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, legge finanziaria per il 1997. A ciò si aggiunge oggi la possibilità di attingere alle coerenti risorse assegnate al medesimo Ministero dall'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007.

Sul versante delle parrocchie, secondo i dati forniti dalla Conferenza episcopale italiana (CEI) nella nuova audizione dello scorso 14 dicembre 2006 avanti alle Commissioni riunite Bilancio e Ambiente della Camera dei deputati, quelle interessate saranno oltre 10.200, pari a circa il 40 per cento del totale, e faranno capo a tutte le 225 diocesi italiane.

Come ha ricordato la CEI, tali parrocchie, impegnate ad animare culturalmente e spiritualmente piccole comunità ricche di storia ma costrette ad affrontare con grande dignità condizioni di vita spesso ardue, si trovano a sperimentare un disagio insediativo cui il presente disegno di legge intende trovare rimedio.

Si ricorda che le altre confessioni religiose con le quali il nostro Stato ha stipulato intese sono, in ordine cronologico: Chiese rappresentate dalla tavola valdese; Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno; Assemblee di Dio in Italia; Unione delle comunità ebraiche italiane; Unione cristiana evangelica battista d'Italia; Chiesa evangelica luterana in Italia.

Per motivi sovraesposti, si raccomanda la rapida approvazione del presente disegno di legge che è vivamente atteso e sollecitato dalle comunità locali, civili e religiose.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti possono, anche in forma associata, stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ulteriori risorse possono essere stanziare dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinate agli stessi.

